

Codice A1702A

D.D. 8 maggio 2018, n. 522

**Azienda faunistico-venatoria "Valmala" (CN). Rinnovo concessione**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determina dirigenziale n. 168 del 26/05/1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria "Valmala", di complessivi ha 568, ubicati nel Comune di Valmala, ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. Alessandro Sasia fino al 31.01.2002;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 155 del 09/07/2002 e n. 117 del 01/06/2006 con le quali veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2012;

vista la determinazione n. 71 del 03.02.2012 con cui è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Valmala", di complessivi ha 568, ubicati nel Comune di Valmala, ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. Sasia Alessandro fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta in data 06.11.2017 e registrata al n. 39557/A1702A di protocollo, con la quale il Sig. Alessandro Sasia, concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria "Valmala", chiede il rinnovo della concessione dell'azienda stessa per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 dell'8/3/2004 integrata dalla D.G.R. n. 48-12144 del 30/3/2004;

preso atto della dichiarazione resa dal Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

preso atto che, con deliberazione n. 13 del 16/02/2018 del Comune di Valmala, è stato emanato indirizzo per la concessione ad uso faunistico venatorio al Sig. Sasia Alessandro dei terreni di proprietà comunale facenti parte dell'Azienda faunistico venatoria "Valmala", fino alla scadenza della concessione per Azienda faunistico venatoria e comunque per durata non eccedenti anni nove;

preso atto che con contratto del 3.5.2018 il Comune di Valmala ha concesso in affitto al Sig. Sasia Alessandro i terreni di proprietà comunale suddetti fino alla scadenza della presente concessione e comunque per non oltre anni nove a decorrere dalla stipula;

preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni e l'indicazione delle previsioni future;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria fino al 31.01.2027, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 168 del 26/05/1999, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 dell'08.03.2004 e ss.mm.ii;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 17 della l.r. del 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

#### *determina*

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “Valmala” di complessivi ettari 568 ubicata nel comune di Valmala (CN) e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Signor Alessandro Sasia fino al 31.01.2027;

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e nella determinazione dirigenziale n. 168 del 26.05.1999.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli atti in premessa indicati comporterà la sospensione della concessione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Paolo BALOCCO

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Giammarco PAMPIRIO